

A.C. 2112
Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2025
e
bilancio pluriennale
per il triennio 2025-2027

**PROPOSTE DI EMENDAMENTI PREDISPOSTI DAL
FORUM NAZIONALE TERZO SETTORE**

A.C. 2112
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025
e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027

EMENDAMENTO n. 1
Ripristino del regime del fuori campo IVA per le attività mutuali
svolte dalle associazioni verso i soci

Dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

“Art. 8-bis Ripristino del regime del fuori campo IVA per le attività mutuali svolte dalle associazioni verso i soci

1. All'articolo 4, comma 5 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 sono aggiunte in fine le seguenti parole:

“; le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni non commerciali con qualifica di ente di Terzo settore ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nei confronti di associati, di altre associazioni di Terzo settore che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le prestazioni di servizi di cui all'articolo 85 comma 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, erogate alle condizioni ivi previste e a favore dei medesimi beneficiari, dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, se effettuate a fronte di erogazioni supplementari stabilite dall'associazione in assenza di un nesso diretto con il costo effettivo del servizio, determinato ai sensi dell'art. 79, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.”.

Relazione illustrativa

La proposta emendativa modifica il disposto dell'art. 4, comma 5 d.p.r. n. 633/1972 integrando le fattispecie qualificate come “attività non commerciali” con l'inserimento delle prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni non commerciali con qualifica di Ets, nei confronti di associati, di altre associazioni di Terzo settore che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le prestazioni di servizi di cui all'art. 85, comma 4 d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, erogate alle condizioni ivi previste e a favore dei medesimi beneficiari, dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lett. e) l. n. 287/1991, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, se effettuate a fronte di erogazioni supplementari stabilite dall'associazione in assenza di un nesso diretto con il costo effettivo del servizio.

Come noto, l'art. 5, comma 15-*quater*, lett. a), n. 3 d.l. n. 146/2021 ha soppresso il regime di esclusione da IVA riservato ai contributi supplementari versati a favore di associazioni senza scopo di lucro prive di natura commerciale:

- da parte dei soci delle stesse organizzazioni (o di tesserati o di organizzazioni “consorelle”, che appartengono alla stessa “rete” associativa nazionale o locale), dotati di pienezza dei diritti democratici;
- a fronte di prestazioni svolte dall'associazione verso gli stessi soci in conformità alle finalità istituzionali.

In particolare, fermi i requisiti sopra specificati, la norma ha previsto un trattamento di:

- imponibilità IVA per le prestazioni di cosiddetta “mescita sociale”;
- esenzione IVA per tutte le ulteriori attività.

L'entrata in vigore del dispositivo è stata differita, con recente provvedimento, al 1° gennaio 2025, potendo sino ad allora applicarsi il previgente regime di esclusione (fuori campo IVA).

Il passaggio comporterà **molte criticità e complicazioni per gli enti, soprattutto quelli di ridottissime dimensioni, legati ai costi di apertura e tenuta della contabilità IVA**, (si tenga presente che - come censito dall'ISTAT - circa il 30% degli enti ha entrate annue inferiori a 5.000 € e circa il 45% sotto i 60.000€).

Ferma la previsione della Direttiva n. 112/2006, la proposta in questione intende quindi **preservare il regime IVA di esclusione in favore delle sole associazioni di Terzo settore anche dopo l'entrata in vigore della norma.**

A.C. 2112
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025
e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027

EMENDAMENTO n. 2
Modifiche al d.p.r. n. 633/1972

Dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

“Art. 8-bis Modifiche al d.p.r. n. 633/1972

Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *all'articolo 10:*

1. *al numero 19), le parole “di natura non commerciale” sono sostituite dalle seguenti: “o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti”;*

2. *al numero 20), le parole “di natura non commerciale” sono soppresse;*

3. *il numero 21) è sostituito dal seguente: “21) le prestazioni di servizi e quelle relative alla gestione, anche in appalto o concessione, di attività residenziali, semiresidenziali, diurne e di offerta di alloggio, anche transitorio, rese in asili, colonie marine, montane e campestri, alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, case di riposo o in qualsiasi altra struttura a minori, anziani, persone disabili o altri soggetti bisognosi di protezione, assistenza o cura, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti, prodotti per l'igiene e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie, anche se prestate da un distinto soggetto associato o consorziato al gestore della struttura;”;*

4. *il numero 27-ter) è sostituito dal seguente: “27-ter) le prestazioni sociali, socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di persone affette da dipendenze patologiche, di persone disabili fisiche, psichiche e sensoriali, di persone con problemi di salute mentale, dei minori anche se rese nei confronti del nucleo familiare al quale appartengono, di famiglie multiproblematiche e con fragilità sociali, di persone senza fissa dimora, di persone richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale e altre forme di protezione complementare, di persone detenute o i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, di vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore;”;*

b) *alla tabella A, parte II-bis, al n. 1, aggiungere infine le seguenti parole: “e da imprese sociali”.*

Relazione illustrativa

Ai nn. 19, 20) e 27-ter) dell'art. 10 d.p.r. n. 633/1972 è attualmente specificato che rientrano nel proprio ambito applicativo le sole prestazioni rese da “enti del Terzo settore aventi natura non commerciale”. La modifica risale alla riforma del Terzo settore del 2016-2017, segnatamente all'art. 89, comma 7, lett. b) d.lgs. n. 117/2017, che ha sostituito l'acronimo ONLUS.

La sostituzione dell'acronimo Onlus con una dizione che fa esclusivo riferimento agli “enti non commerciali del Terzo settore” determina l'estromissione dall'ambito applicativo di tutti gli ETS imprese. La modifica, tuttavia, non trova una giustificazione, né nei principi della legge delega (in cui sono rinvenibili disposizioni che al contrario imponevano la preservazione dei regimi), né nelle direttive europee.

A tal proposito l'art. 132, Direttiva Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112, nel consentire l'esenzione per una serie di prestazioni assistenziali, sociali ed educative, utilizza la locuzione “organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi carattere sociale”. Tale formulazione, oltre a riconoscere un'ampia discrezionalità allo Stato membro nella

determinazione delle caratteristiche e degli scopi di tali enti, esclude una discriminazione ancorata alla natura imprenditoriale e/o commerciale del soggetto. In ogni caso autorizza gli Stati membri a sussumere entro le fattispecie di esenzione anche gli organismi aventi ad un tempo *carattere sociale e natura imprenditoriale e/o commerciale*.

Si propone pertanto sia di **eliminare le parole “non commerciali”**, con riferimento agli enti del Terzo settore, ai nn. 19), 20) e 27-ter), del d.p.r. n. 633/1972, sia di inserire tra i soggetti aventi carattere sociale gli **“enti del libro I del codice civile e gli enti religiosi civilmente riconosciuti”**.

Quanto invece alle altre modifiche proposte ai nn. 21 (con riferimento alle prestazioni) e al n. 27-ter (con riguardo ai destinatari) della citata disposizione, esse mirano a dirimere una volta per tutte una serie di questioni interpretative accumulate negli anni e rimaste insolute, causate dal mancato aggiornamento delle disposizioni tributarie con l'evoluzione dei sistemi di welfare.

In merito alla modifica della Tabella A-Parte II-bis, la proposta emendativa mira ad **estendere a tutte le imprese sociali il regime di aliquota IVA ridotta al 5% per le prestazioni sociali** (sanitarie; di ricovero e cura; educative; proprie di asili, colonie, case di riposo, ostelli; socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale) rese a **determinati soggetti svantaggiati** (anziani ed inabili adulti; tossicodipendenti e malati di AIDS; handicappati psicofisici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza; persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo; persone detenute; donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo). Ad oggi tale regime è riservato alle cooperative sociali.

La proposta allargherebbe la platea delle organizzazioni soggette all'IVA, incentivando la componente imprenditoriale dell'economia sociale.

A.C. 2112
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025
e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027

EMENDAMENTO n. 3
Introduzione del regime di deducibilità IRAP del costo del lavoro
per gli enti non commerciali

Dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

“Art. 8-bis Deducibilità dell'IRAP per gli Ets

1. Al comma 1 dell'articolo 10 decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 nel secondo periodo dopo le parole “Sono escluse dalla base imponibile” sono aggiunte le seguenti: “le retribuzioni erogate al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e”.

Relazione illustrativa

È noto che gli enti non commerciali godono di un trattamento più sfavorevole rispetto a quello delle imprese in materia di IRAP.

Infatti, mentre per queste ultime l'art. 11 d.lgs. n. 446/97 prevede che è ammesso in deduzione il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato, non sussiste analoga previsione per gli enti non commerciali che non esercitano attività commerciale.

Gli enti non commerciali, relativamente all'attività istituzionale esercitata, scontano l'IRAP ai sensi dell'art. 10 del decreto citato, per il quale la base imponibile “è determinata in un importo pari all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente [...] e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa [...], nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente”.

La proposta, di modifica dell'art. 10 d.lgs. n. 446/1997, intende quindi ridurre siffatto sfavore per gli enti non commerciali.

In alternativa

Dopo l'articolo 30 è aggiunto il seguente:

“Art. 30-bis Deducibilità dell'IRAP per gli Ets

1. Al comma 4-octies dell'articolo 11 decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 10, sono escluse dalla base imponibile le retribuzioni erogate al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato.”.

A.C. 2112
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025
e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027

EMENDAMENTO n. 4
Incremento dello stanziamento per 5x1000 e proroga di accesso per le Onlus

Dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

“Art. 8-bis Incremento stanziamento 5x1000 e proroga di accesso per le Onlus

1. All'articolo articolo 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 il quinto periodo è sostituito dal seguente: *“Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021, di 525 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024 e di 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.*

2. All'articolo 9, comma 6 decreto-legge 39 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, le parole *«quarto anno»* sono sostituite dalle seguenti: *«quinto anno»* e le parole *«31 dicembre 2024»* sono sostituite dalle seguenti: *«31 dicembre 2025».*”.

Relazione illustrativa

Le scelte dei contribuenti in materia di destinazione del 5x1000 (529.302.658,01 euro) hanno portato a superare lo stanziamento previsto (525 milioni di euro) per questo importante strumento volto a sostenere, tra gli altri, la ricerca scientifica, la ricerca medica e le attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore, causando una decurtazione delle risorse effettivamente distribuite.

La proposta intende **incrementare in modo adeguato lo stanziamento** (550 milioni di euro) così da evitare futuri possibili decurtazioni, in modo che la destinazione dei contribuenti risulti effettivamente corrispondente alla propria volontà.

Inoltre, in considerazione del fatto che **le Onlus vedono prorogata la loro esistenza fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del titolo X d.lgs. n. 117/2017 (dunque almeno fino al 31 marzo 2025)**, si propone la **proroga della possibilità di accedere al cinque per mille anche nell'anno 2025**, sulla falsa riga di quanto previsto dall'art. 9, comma 6 d.l. n. 228/2021, che introduceva analoga previsione per l'anno 2022, poi prorogata per il 2023 e per il 2024.

A.C. 2112
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025
e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027

EMENDAMENTO n. 5
Comunicazione nome del contribuente 5x1000

Dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

“Art. 8-bis Comunicazione nome del contribuente 5x1000

All'articolo 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il penultimo periodo è soppresso;

b) dopo le parole “nell'esercizio successivo.” è aggiunto il seguente paragrafo: “A decorrere dall'anno 2025, gli enti destinatari del contributo del Cinque per Mille possono conoscere il nominativo del contribuente se lo stesso contribuente ne concede autorizzazione in sede di dichiarazione dei redditi. L'Agenzia delle entrate comunica all'ente destinatario solo i nomi dei contribuenti che hanno concesso l'autorizzazione. L'autorizzazione può essere concessa dal contribuente in apposito spazio nella pagina del cinque per mille del modello per le dichiarazioni dei redditi predisposto dalla Agenzie delle entrate.”.

Relazione illustrativa

La proposta intende anzitutto sopprimere il penultimo periodo dell'articolo 1, comma 154 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha stabilizzato le risorse finanziarie destinate alla distribuzione dei contributi derivanti dal 5x1000 ed è stato successivamente modificato dall'articolo 1, comma 720 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha incrementato le risorse a 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, 510 milioni di euro per l'anno 2020, 520 milioni di euro per l'anno 2021 e 525 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Nonostante l'incremento del tetto di spesa, a partire dal 2017 le scelte dei contribuenti sono cresciute costantemente, tanto da concretizzarsi ogni anno (escluso il 2021 che è stato caratterizzato dalla contrazione economica seguita alla pandemia) in un superamento delle risorse massime previste per l'erogazione del 5 per Mille alle organizzazioni beneficiarie.

Questo fenomeno si realizza a detrimento della volontà dei contribuenti e delle organizzazioni stesse, che si vedono corrispondere una cifra inferiore rispetto a quella effettivamente spettante per la realizzazione delle loro missioni sociali.

Al punto 2, invece, la proposta prevede la **possibilità per i contribuenti di rendere conoscibili le loro anagrafiche agli enti cui destinano il 5x1000, così da poter rafforzare il dialogo tra le parti e permettere agli Ets di poter meglio informare i loro donatori sulle attività finanziate.**

La misura ha l'obiettivo più particolare di **rispondere alle aspettative del donatore abituale, non facendo venire meno il rapporto fiduciario e di comunicazione diretta che normalmente si instaura attraverso gli altri canali di donazione.**

A.C. 2112
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025
e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027

EMENDAMENTO n. 6
Reintroduzione del 2x1000 per gli enti culturali

Dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

“Art. 8-bis 2x1000 per le associazioni culturali

1. A partire dall'anno finanziario 2025, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione o la cancellazione delle associazioni nell'elenco istituito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016 nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. La corresponsione delle somme a partire dall'anno 2025 opera nel limite massimo di 12 milioni di euro.”.

Relazione illustrativa

Si tratta di una misura già sperimentata con successo negli anni passati ma che ha visto la sua interruzione dal 2021.

Si propone di reintrodurla in via permanente, dal momento che i beneficiari sono stati negli anni oltre 3.000 enti: ciò a chiara dimostrazione dell'interesse rivolto verso tale strumento sia da parte dei contribuenti che da parte dei soggetti beneficiari.

A.C. 2112
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025
e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027

EMENDAMENTO n. 7
Incremento fondo sostegno affitti

Dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:

*“Art. 17-bis Finanziamento di 100 milioni di euro per i fondi di sostegno all'affitto
1. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 è incrementato di 100 milioni di euro.”.*

Relazione illustrativa

Del 1,9 milioni di famiglie in condizioni di povertà assoluta, 900 mila vivono in affitto. Solo nel 2023 sono stati emessi 39 mila provvedimenti di sfratto, di cui il 78% per morosità. A questi si aggiungono ottomila sfratti per necessità del locatore e per finita locazione, che consentono ai proprietari di riottenere la disponibilità degli immobili, sempre più spesso destinati ai più redditizi affitti brevi turistici. Restano elevate anche le richieste di esecuzione presentate ad ufficiali giudiziari, 74 mila, così come gli sfratti eseguiti, oltre 21 mila.

A fronte di questa situazione di disagio abitativo, nelle due ultime leggi di Bilancio non è stato rifinanziato né il Fondo per l'affitto né il Fondo per la morosità incolpevole, e anche nel recente Piano Strutturale di Bilancio 2025-2029 non c'è nessuna risorsa per tali priorità.

Da qui l'incremento del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli presente nella proposta emendativa in esame.

A.C. 2112
*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025
e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*

EMENDAMENTO n. 8
Contributo adozioni internazionali

Dopo l'articolo 36 è aggiunto il seguente:

“Art. 36-bis Contributo adozione minori stranieri

1. A favore di ogni famiglia che risulti adottiva di minori stranieri ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 è previsto un contributo nella misura di euro 15.000,00 per ogni bambino adottato a valere sul “Fondo per le adozioni internazionali” istituito dall'articolo 1, comma 411 legge 28 dicembre 2015, n. 208 e di cui è autorizzata la spesa di euro 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Nei confronti dei beneficiari del contributo di cui al primo comma è applicabile la deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera l-bis decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 preclude ai beneficiari ogni altro rimborso delle spese adottive sostenute e ogni forma di erogazione monetaria legata alla natalità.”.

Relazione illustrativa

La proposta emendativa in esame prevede l'erogazione di un contributo da destinare a ogni famiglia che conclude l'adozione di minori stranieri ai sensi della l. n. 184/1983 nella misura di euro 15.000,00 per ogni bambino adottato. Tale contributo è previsto a valere sul “Fondo per le adozioni internazionali” istituito dall'art. 1, comma 411 l. n. 208/2015 di cui è prevista l'autorizzazione di spesa annuale di 25 milioni di euro per i prossimi tre anni.

In generale, la manovra di bilancio per il 2025 sostanzia un'importante occasione per attuare iniziative di razionalizzazione della spesa anche con riferimento al tema delle adozioni internazionali. Al riguardo, deve rammentarsi che nella cooperazione allo sviluppo l'abbandono minorile sostanzia oggi una vera e propria emergenza umanitaria: difatti si stimano nel mondo 200 milioni di bambini, bambine, ragazzi fuori dalla famiglia.

A questo fine, risulta quanto mai opportuna l'introduzione di misure, come la presente, atte a sostenere l'adozione internazionale.

A.C. 2112
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025
e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027

EMENDAMENTO n. 9
Proroga fondo povertà educativa minorile

Dopo l'articolo 36 è aggiunto il seguente:

“Art. 36-bis Proroga fondo povertà educativa minorile

1. Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile di cui all'articolo 1, comma 392 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogato per gli anni 2025, 2026 e 2027.

2. All'articolo 1, comma 394 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole “e 2024” sono sostituite dalle seguenti: “2024, 2025, 2026 e 2027”;

b) al secondo periodo dopo le parole: “per l'anno 2024” sono aggiunte le seguenti “e a 45 milioni per gli anni 2025, 2026 e 2027”.

Relazione illustrativa

In Italia quasi 1 milione e 400 mila minori vivono in povertà assoluta e altri 2,2 milioni sono in povertà relativa. La crisi economica ha inciso fortemente sulle condizioni di vita di bambini e ragazzi. Fino al 2005 erano gli anziani le persone più indigenti, oggi invece la povertà assoluta aumenta al diminuire dell'età.

La povertà economica è strettamente legata alla povertà educativa: le due si alimentano reciprocamente e si trasmettono di generazione in generazione.

La povertà educativa minorile è un fenomeno multidimensionale, frutto del contesto economico, sociale, familiare in cui vivono i minori. La povertà educativa non è solo legata alle cattive condizioni economiche, ma investe anche la dimensione emotiva e quelle della socialità e della capacità di relazionarsi con il mondo. È un fenomeno che, di fatto, incide sul futuro del Paese e riguarda dunque anche la dimensione più generale dello sviluppo.

Ecco perché è necessario porre attenzione al tema della povertà educativa, mettere al centro il minore e promuovere il valore della comunità educante.

Nel triennio 2016-2018 le Fondazioni di cui al d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153, nell'ambito della propria attività istituzionale hanno alimentato il Fondo con circa 360 milioni di euro. La legge di Bilancio 2019 ha confermato il Fondo per il triennio 2019-2021, mettendo a disposizione 55 milioni di euro annui di credito di imposta a favore delle Fondazioni di origine bancaria, che possono usufruirne per il 65% degli importi versati. Ciò ha prodotto un contributo da parte delle Fondazioni di circa 80 milioni di euro l'anno. Poi il d.l. 23 luglio 2021, n. 105 ha disposto un'ulteriore proroga per il 2022 e il 2023, mentre la legge di bilancio 2022 (legge del 30 dicembre 2021, n. 234) ha esteso ulteriormente la durata del Fondo fino al 2024.

La presente proposta intende disporre la proroga per il triennio 2025-2027 e un contributo di 45 milioni di euro per quel periodo.

A.C. 2112
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025
e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027

EMENDAMENTO n. 10
Proroga del Piano Nazionale non autosufficienza

All'art 38 si propone di aggiungere il seguente comma:

“3 bis. In considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione della riforma della disabilità prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227, stante la necessità di realizzare l'attività di sperimentazione prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, nei territori individuati dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, in attesa del completamento degli atti regolamentari previsti dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali provvede a prorogare per l'annualità 2025 la efficacia del Piano Nazionale non autosufficienza 2022/2024 adottato con DPCM 3 ottobre 2022 e degli interventi in esso previsti, nei limiti delle risorse stanziato nel bilancio dello stato per l'anno 2025, fermo restando l'elaborazione della nuova programmazione con decorrenza dall'anno 2026 .

Relazione

La disposizione di cui al comma 4 è finalizzata a dettare la vigenza per l'anno 2025 del Piano Nazionale non autosufficienza 2022/2024 approvato con DPCM 3 ottobre 2022 e dei relativi interventi , assicurando, altresì, l'assegnazione in favore delle regioni della quota di FNA 2025 nei limiti delle risorse previste nel bilancio dello stato per il 2025. La proroga di efficacia del citato piano si rende necessaria al fine di garantire la continuità assistenziale delle persone con disabilità nelle more del completamento della sperimentazione del nuovo sistema previsto dal decreto legislativo n. 62 del 2024, che introduce il “Progetto di vita”, e della redazione del nuovo piano nazionale non autosufficienza.

Nel corso dell'anno 2025, infatti, sarà avviata, oltre alla sperimentazione, anche una formazione più estesa e capillare che si rivolgerà ad Enti pubblici e agli Enti del Terzo Settore. Solo a seguito della conclusione della sperimentazione e formazione si potranno dettare le regole di utilizzo del FNA e pervenire al superamento delle prestazioni, oggi estremamente frammentate tra sanità e sociale, al fine di garantire ad ogni persona con disabilità di essere protagonista della propria vita attraverso il Progetto di vita personalizzato e partecipato, a partire dai propri desideri e rispondendo ai suoi bisogni,

Tenuto conto del fatto che le risorse che saranno utilizzate per l'elaborazione del progetto di vita sono anche quelle del Fondo Nazionale non autosufficienza appare opportuno prorogare il piano 2022 -2024 per l'anno 2025 ed avviare la programmazione con decorrenza dall'anno 2026 in coerenza con l'attività di sperimentazione e formazione, in modo da dare piena e concreta attuazione alle disposizioni normative all'interno del redigendo decreto sulla non autosufficienza.

La mancata previsione del proroga del Piano Nazionale Non Autosufficienze 2022/2024 per l'annualità 2025, nelle more dell'approvazione del nuovo piano, determinerebbe peraltro un vuoto regolatorio e di assegnazione di risorse riferite all'annualità 2025 e la conseguente interruzione di prestazioni essenziali erogate anche in favore di persone in condizione di gravissima non autosufficienza.

A.C. 2112
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025
e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027

EMENDAMENTO n. 11
Persone disabili e accesso al lavoro

Dopo l'articolo 38 è aggiunto il seguente:

“Art. 38-bis Persone disabili e accesso al lavoro

1. All'articolo 8, comma 1-ter della legge 12 giugno 1984, n. 222, sostituire le parole «del 30 per cento» con le seguenti «del 50 per cento».”.

Relazione illustrativa

Con tale emendamento si innalza il limite dell'importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro per attività minimali delle persone con disabilità fruitrici, in quanto fiscalmente a carico del *de cuius* ed inabili, di pensione ai superstiti. Ciò per permettere a tali persone di svolgere attività simil lavorative anche presso cooperative sociali fino a 25 ore settimanali.

A.C. 2112
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025
e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027

EMENDAMENTO n. 12
Incremento del Fondo per le non autosufficienze

Dopo l'articolo 38 è aggiunto il seguente:

“Art. 38-bis Incremento di 500 milioni di euro del Fondo per la non autosufficienza
1. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264 della legge 27 dicembre
2006 n. 296 è incrementato di 100 milioni di euro.”.

Relazione illustrativa

Il FNA ha previsto una copertura di 822 milioni di euro nel 2022, 865,3 milioni di euro nel 2023 e 913,6 milioni di euro nel 2024, già in riparto alle Regioni per le dette annualità.

Il FNA è stato istituito, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dall'art. 1 comma 1264 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali (LEPS) su tutto il territorio nazionale, con riguardo alle persone non autosufficienti, con risorse aggiuntive rispetto a quelle destinate alle prestazioni ed ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni, nonché da parte delle autonomie locali.

Tali risorse, tuttavia, non appaiono sufficienti a garantire tale finalità e, pertanto, risulta assolutamente necessario il suo incremento.

A.C. 2112
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025
e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027

EMENDAMENTO n. 13
Incremento del Fondo per le non autosufficienze per i progetti di vita indipendente

Dopo l'articolo 38 è aggiunto il seguente:

“Art. 38-bis Incremento di 100 milioni di euro del Fondo per la non autosufficienza per i progetti di vita indipendente

1. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è incrementato di 100 milioni di euro per i progetti di vita indipendente.”.

Relazione illustrativa

Attualmente il Fondo per la vita indipendente viene ricompreso nel fondo per le non autosufficienze, già ripartito alle Regioni con il Piano Nazionale triennio 2022-2024.

Le risorse complessivamente afferenti al fondo per le non autosufficienze per il 2024 sono di 913,6 milioni di euro (848.960.000 +14.640.000 per vita indipendente + 50 milioni per potenziamento PUA). Gli attuali 14,6 milioni di euro, inseriti nel fondo FNA a progetti di Vita Indipendente sono utilizzabili solo su 186 ATS a fronte di 560 ATS presenti su tutto il territorio nazionale.

Conseguentemente, si ritiene fondamentale incrementare il suddetto fondo, al fine di garantire l'estensione e l'accesso alla Vita Indipendente su tutto il territorio nazionale.

A.C. 2112
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025
e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027

EMENDAMENTO n. 14

Incremento del Fondo nazionale per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione

Dopo l'articolo 38 è aggiunto il seguente:

“Art. 38-bis Incremento del Fondo nazionale per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità

1. Il Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità di cui all'articolo 1, comma 179 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è incrementato di 40 milioni di euro da destinare per una quota pari a 20 milioni di euro all'attività dei Comuni e per una quota pari a 20 milioni di euro alle Regioni.”.

Relazione illustrativa

Il “Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità” è stato istituito dall'art. 1 comma 179 legge n. 234/21 ed è oggi confluito nel “Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità”, in forza dell'art. 1, commi 210 e ss. legge 30 dicembre 2023, n. 213. Detto Fondo è volto a supportare gli Enti pubblici a ciò deputati nel far fronte alla spesa che ordinariamente affrontano per fornire il servizio di assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione in favore degli alunni e delle alunne e degli studenti e studentesse con disabilità. Tale Fondo ha una consistenza complessiva di 200 milioni di euro, 100 milioni in favore dei Comuni (fino alla scuola secondaria di primo grado) e 100 milioni in favore delle Regioni o le ex Province (per le scuole secondarie di secondo grado).

Tali risorse non appaiono, tuttavia, sufficienti a coprire il fabbisogno necessario, con conseguente riduzione o addirittura negazione del servizio da parte degli Enti pubblici. Ciò, con inevitabile danno nei confronti degli alunni e degli studenti con disabilità che si trovano spesso privati di indispensabili supporti per poter godere a pieno del proprio diritto fondamentale allo studio e all'inclusione scolastica. Pertanto, si ritiene che lo stesso debba necessariamente essere incrementato.

A.C. 2112
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025
e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027

EMENDAMENTO n. 15
Incremento del Fondo per l'implementazione dei progetti di vita

Dopo l'articolo 38 è aggiunto il seguente:

“Art. 38-bis Incremento dagli attuali 25 milioni a 100 milioni del fondo per l'implementazione dei progetti di vita

1. Il Fondo per l'implementazione dei progetti di vita di cui all'articolo 31 decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 è incrementato di 100 milioni di euro.”.

Relazione illustrativa

L'art. 31 del d.lgs. n. 62/24 istituisce il Fondo per l'implementazione dei progetti di vita, finalizzato all'implementazione dei progetti di vita che prevedono l'attivazione di interventi, prestazioni e sostegni non rientranti nelle unità di offerta del territorio di riferimento.

Tale Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. La sua dotazione è, al momento, determinata in 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025; ma tale copertura risulta assolutamente non congrua a realizzare la finalità enunciata dallo stesso decreto.

Pertanto, si ritiene che tale Fondo vada implementato, al fine di garantire la concreta applicazione e attivazione dei progetti di vita, così come definiti e declinati nel d.lgs. n. 62/24, in un'ottica di reale personalizzazione degli interventi.

A.C. 2112
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025
e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027

EMENDAMENTO n. 16
Incremento del Fondo caregiver familiare

Dopo l'articolo 38 è aggiunto il seguente:

“Art. 38-bis Incremento di 100 milioni del fondo per il riconoscimento dell'attività non professionale del prestatore di cure familiare

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 334 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 100 milioni di euro.”.

Relazione illustrativa

Il Fondo è stato istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 334, della legge n. 178 del 2021) con una dotazione di 30 milioni per ciascun anno del triennio di programmazione di bilancio 2021-2023, è destinato alla copertura finanziaria degli interventi legislativi per il riconoscimento dell'attività non professionale del prestatore di cure familiare, come definita dall'articolo 1, comma 255, della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017).

Il Fondo è stato rifinanziato di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2022-2024 ad opera della II Sezione della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021).

Diviene sempre più cogente l'esigenza di dotare lo Stato italiano di una legge nazionale per il riconoscimento del valore e del ruolo dei caregiver familiari nella cura e supporto delle persone con disabilità e delle persone non autosufficienti all'interno del loro percorso di vita e di approntare quindi tutele a favore dei caregiver stessi, all'interno di un sistema integrato di presa in carico della persona con disabilità e del caregiver. Sul punto, il Comitato Onu sui diritti delle persone con disabilità ha richiesto, con raccomandazione contenuta nelle “Opinioni adottate dal Comitato ai sensi dell'articolo 5 del Protocollo opzionale, in merito alla comunicazione n. 51/2018” trasmessa all'Italia in data 3 ottobre 2022 di “attuare misure di salvaguardia per mantenere il diritto a una vita autonoma e indipendente in tutte le regioni e riorientare le risorse dell'istituzionalizzazione ai servizi basati sulla comunità e aumentare il sostegno al bilancio per consentire alle persone con disabilità di vivere in modo indipendente e di avere pari accesso ai servizi, compresa l'assistenza personale e il sostegno ai caregiver familiari, ove applicabile”. Alla luce di tutto ciò, lo Stato italiano sta lavorando per tale finalità e, pertanto, diviene ancora più cogente costruire una dotazione finanziaria congrua.

A.C. 2112
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025
e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027

EMENDAMENTO n. 17
Innalzamento delle soglie reddituali per considerare "familiare a carico"

Dopo l'articolo 38 è aggiunto il seguente:

"Art. 38-bis Innalzamento soglie reddituali per considerare "familiare a carico"

1. All'ultimo periodo dell'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole "4.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "6.000 euro"."

Relazione illustrativa

Per accedere ad alcuni benefici fiscali sono attualmente considerati "familiari a carico" quei componenti della famiglia che non superano il reddito annuale pari a soli 2.840,51 euro, laddove nel 1987, all'emanazione del Tuir, si considerava un limite di 3 milioni di lire (pari a 1.549,37 euro).

Ci riferiamo, in particolare, all'art. 12, comma 2, del TUIR, che prevede che il familiare, per considerarsi a carico, debba disporre di un reddito non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni tale limite di reddito complessivo è stato elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ad opera della legge n. 205 del 2017, commi 252 e 253 - legge di bilancio 2018) a 4.000 euro, tra l'altro, senza fare alcuna distinzione tra figli con e senza disabilità.

Ci preme segnalare che l'ultima modifica che ha interessato tali soglie è stata proprio quella sopra evidenziata, risalente a più di cinque anni fa e riguardante esclusivamente i figli con età non superiore ai ventiquattro anni. Mentre, quanto alla soglia generale, il suo ammontare risale addirittura al 1997, momento in cui è stata aggiornata a 5,5 milioni di vecchie lire (cifra, poi, semplicemente convertita nella rispettiva e attuale somma di 2.840,51 euro).

Va da sé che una soglia reddituale il cui ultimo aggiornamento è risalente a più di 25 anni fa non possa in alcun modo essere, ad oggi, considerata idonea a rispecchiare la situazione socio-economica attuale e reale. Con la conseguente indubbia penalizzazione nei confronti delle persone con disabilità e le loro famiglie. Alla luce di tutto ciò, riteniamo, allora, che sarebbe opportuno procedere all'innalzamento delle soglie reddituali previste con riguardo ai figli con disabilità adeguandole al contesto socio-economico attuale e reale, in piena applicazione e nel rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza sostanziale e di pari dignità sociale.

Da qui la richiesta di modificare tale limite innalzandolo a 6.000 euro.

A.C. 2112
*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025
e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*

EMENDAMENTO n. 18

Incremento del Fondo nazionale per l'inserimento lavorativo previsto dalla l. n. 68/1999

Dopo l'articolo 38 è aggiunto il seguente:

“Art. 38-bis Incremento di 20 milioni di euro del Fondo nazionale per l'inserimento lavorativo previsto dalla l. n. 68/99

1. Il Fondo nazionale per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 è incrementato di 20 milioni di euro.”.

Relazione illustrativa

La richiesta di un incremento pari, almeno, a 20 milioni di euro del Fondo Nazionale per l'Inserimento Lavorativo delle persone con disabilità previsto dall'art. 13 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, (attualmente di 73 milioni) risponde all'esigenza di rafforzare il sistema di collocamento mirato e l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità.

Dati sull'inclusione lavorativa, infatti, rilevano ancora numerose criticità riguardo l'effettivo godimento del diritto al lavoro da parte delle persone con disabilità (vedasi l'ultima Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge n. 68/1999), peraltro ancor più avvertite dalle persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo.

Oltre ai dati che indicano un basso livello di occupazione, spesso, tali persone sono costrette a confrontarsi anche con i pregiudizi di chi, malgrado tutto, le giudica non adeguatamente in grado di contribuire efficacemente all'interno di un ambiente lavorativo.

Allo stesso tempo, però, grazie alla recente adozione delle linee guida per l'inclusione lavorativa di cui al DM dell'11 marzo 2022, viene finalmente fornito un chiaro quadro dei principi, degli interventi e delle metodologie da adottare per dare piena attuazione alla vigente normativa in modo uniforme su tutto il territorio nazionale puntando a migliorare l'efficienza e l'organicità del sistema di inclusione lavorativa italiano e promuovendo il massimo coordinamento dei diversi attori coinvolti nel sostenere e accompagnare la persona con disabilità nel percorso di inclusione lavorativa.

È, quindi, indispensabile, specie in tale momento storico, approntare tutto quanto necessario ad incoraggiare e favorire la piena e concreta attuazione della normativa e delle connesse linee guida, a partire dall'incremento del fondo diretto a finanziare il sistema degli incentivi per l'assunzione delle persone con disabilità nonché le sperimentazioni di inclusione lavorativa delle persone con disabilità.

A.C. 2112
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025
e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027

EMENDAMENTO n. 19
Incremento del Fondo per il dopo di noi di cui alla l. n. 112/2016

Dopo l'articolo 38 è aggiunto il seguente:

“Art. 38-bis Incremento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

1. Il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112 è incrementato di 100 milioni di euro.

Relazione illustrativa

La Legge n. 112/2016, recante “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” ha istituito il Fondo per il “dopo di noi” volto a finanziare le misure di assistenza, cura e protezione in favore *delle* persone con disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. n. 104/92, sulla base della preventiva elaborazione di un progetto individuale di vita ai sensi dell'art. 14 della l. n. 328/2000. Tale Fondo ha una dotazione strutturale, dal 2021, pari a 76,1 milioni di euro, che, tuttavia, va ulteriormente incrementata, in considerazione della fondamentale importanza degli obiettivi e delle finalità della legge, che punta a garantire il fondamentale diritto, sancito in primo luogo dall'art. 19 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere senza essere obbligate a vivere in una particolare sistemazione, e, quindi, a poter costruire un percorso di vita alternativo all'istituzionalizzazione mediante il possibile inserimento all'interno di una in una classica casa di abitazione. La platea dei potenziali beneficiari - già secondo i dati ISTAT del 2016 (tempo di approvazione della Legge e del Fondo) - non si riduce alle poche migliaia di persone che fino ad ora hanno avuto accesso alle misure, ma a ben 126.000 di destinatari. Inoltre, occorre ricordare che l'articolo 9 della L. n. 112/16 ha previsto una copertura delle minori entrate per la fruizione di agevolazioni fiscali e tributarie per il “dopo di noi”, stabilendo che, in caso di mancato ricorso a tali agevolazioni nella misura ipotizzata, la differenza dovesse essere riallocata sul Fondo. Già per gli anni 2017 e 2018 si sono calcolate fruizioni più basse delle agevolazioni previste per legge; la stessa operazione andrà compiuta per le minori agevolazioni fruite a partire dal 2019. Di fondamentale importanza è dare continuità e certezza di risorse alle progettualità già avviate. Infatti sarebbe del tutto frustrante ed anche lesivo dei diritti interrompere o limitare percorsi di autonomia e vita indipendente attivati proprio grazie alle misure previste e finanziate in forza della legge n. 112.

A.C. 2112
*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025
e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*

EMENDAMENTO n. 20
Incremento dell'assegno di assistenza per le persone con invalidità

Dopo l'articolo 38 è aggiunto il seguente:

*“Art. 38-bis Incremento dell'assegno di assistenza riconosciuto alle persone con invalidità
1. L'assegno mensile di assistenza istituito dall'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 è incrementato in un importo mensile di euro 534,41.”.*

Relazione illustrativa

Da molti anni, il movimento delle persone con disabilità richiede a gran voce di incrementare le provvidenze economiche spettanti alle persone con invalidità, specie con riferimento all'assegno di assistenza riconosciuto alle persone con invalidità civile parziale, tenendo conto, in tal caso, anche dei bassi limiti di reddito personale previsti per poter percepire le somme (Limite di reddito annuo personale per le persone con invalidità parziale euro 5.725,46 € nel 2024 e 5.391,88 € nel 2023).

Si ritiene, ormai, che tale incremento non sia davvero più rinviabile, dal momento che esso si è assestato, nel 2024, in un importo mensile per le persone con invalidità pari a soli 333,33€.

Gli importi attuali, infatti, benché annualmente aggiornati nel corso degli anni, sono rimasti ampiamente insufficienti per far fronte ai bisogni economici legati a una condizione di parziale invalidità. L'inflazione e il generale aumento del costo della vita hanno ridotto significativamente il potere d'acquisto degli assegni, lasciando molte persone al di sotto della soglia di povertà, senza tenere in considerazione anche delle attuali difficoltà che tali persone incontrano nell'effettivo accesso al mondo del lavoro (cfr. rapporti annuali sullo stato di applicazione della l.n. 68/99). Tutto ciò contrasta fortemente con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia con la Legge 18/2009, che riafferma il diritto delle persone con disabilità ad avere un sostegno adeguato e dignitoso per partecipare attivamente alla vita sociale, economica e lavorativa

A.C. 2112
*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025
e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*

EMENDAMENTO n. 21
Incremento straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore

Dopo il Capo III del Titolo VI è aggiunto il seguente:

“Capo IV Sostegno agli enti del Terzo settore”

e dopo l'articolo 46 è aggiunto il seguente:

“Art. 46-bis Incremento straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore

1. Il fondo di cui all'articolo 72 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è incrementato di 100 milioni di euro, il cui 50% è destinato alle reti associative di cui all'articolo 41 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 attraverso la previsione di modalità semplificate di accesso orientate anche a investimenti in innovazione e formazione.”.

Relazione illustrativa

Gli anni della crisi finanziaria internazionale, le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e da ultimo la crescita dell'inflazione, hanno portato al ridimensionamento di molte delle attività svolte da decine di migliaia di enti del Terzo settore precipitati in una grave crisi economica.

La proposta intende quindi **sostenere tali realtà, spesso piccole o piccolissime, presenti anche nelle aree interne**, che rappresentano un presidio di partecipazione attiva e tenuta sociale, gravate da costi di gestione difficilmente comprimibili. Tale iniziativa, se orientata a rafforzare l'infrastrutturazione organizzativa degli enti può rappresentare un primo passo verso la definizione di un **Piano nazionale per lo sviluppo dell'economia sociale**.

Nello specifico, la proposta intende **incrementare di 100 milioni di euro** il fondo di cui all'art. 72 d.lgs. n. 117/2017, il cui 50% è destinato alle reti associative di cui all'art. 41 d.lgs. n. 117/2017 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

A.C. 2112
*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025
e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*

EMENDAMENTO n. 22
Estensione del fondo di garanzia PMI agli enti del Terzo settore

Versione 1

Dopo il Capo III del Titolo VI è aggiunto il seguente:

“Capo IV Sostegno agli enti del Terzo settore”

e dopo l'articolo 46 è aggiunto il seguente:

“Art. 46-bis Estensione del fondo di garanzia PMI agli enti del Terzo settore

1. Il primo periodo del comma 12-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito nella legge 5 giugno 2020, n. 40, è sostituito dal seguente: “Le risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo di euro 150 milioni di euro, sono destinate all'erogazione della garanzia in favore degli enti del Terzo settore, iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore e al repertorio delle notizie economiche e amministrative presso il registro delle imprese, nonché in favore degli enti del Terzo settore non commerciali e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione a operazioni finanziarie di importo non superiore a euro 60.000 e senza l'applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia.”.

Relazione illustrativa

Durante l'emergenza Covid-19 è stato previsto un ampliamento della garanzia PMI a tutti gli enti del Terzo settore, commerciali o non commerciali, anche non imprese sociali, ex d.l. n. 104/2020. Venuto a scadenza detto provvedimento, col il d.l. n. 145/2023 è stata prevista, per il solo anno 2024, la possibilità di accedere a detto Fondo da parte degli Ets commerciali purché iscritti al REA, mentre per gli Ets non commerciali è stato previsto l'accesso alla garanzia attraverso un nuovo apposito Fondo alimentato da liberi versamenti operati da fondazioni, enti, associazioni, società e singoli cittadini, Fondo, questo, mai istituito e, peraltro, con scarsa possibilità di incremento in assenza di incentivi e sgravi fiscali per i soggetti interessati ad alimentarlo.

La proposta in esame - tesa a semplificare il quadro normativo attraverso il ripristino dell'estensione della garanzia PMI a tutti gli Ets - interviene modificando l'art. 13, comma 12-bis d.l. n. 23/2020 ed estendendo l'applicazione del relativo disposto normativo (e quindi la possibilità accedere al Fondo di garanzia, oltre che agli Ets non commerciali) anche agli Ets commerciali in relazione a operazioni finanziarie di importo non superiore a euro 60.000 e senza l'applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo.

Versione 2

Dopo il Capo III del Titolo V è aggiunto il seguente:

“Capo IV Sostegno agli enti del Terzo settore”

e dopo l'articolo 46 è aggiunto il seguente:

“Art. 46-bis Estensione del fondo di garanzia PMI agli enti del Terzo settore

1. All'articolo 15-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025;*
- b) al comma 1, lettera d) le parole “purché iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore nonché al repertorio delle notizie economiche e amministrative presso il registro delle imprese” sono sostituite dalle seguenti: “a esclusione delle imprese sociali, nonché gli enti religiosi civilmente riconosciuti”.*

Relazione illustrativa

Durante l'emergenza Covid-19 è stato previsto un ampliamento della garanzia PMI a tutti gli enti del Terzo settore, commerciali o non commerciali, anche non imprese sociali, ex d.l. n. 104/2020. Venuto a scadenza detto provvedimento, col il d.l. n. 145/2023 è stata prevista, per il solo anno 2024, la possibilità di accedere a detto Fondo da parte degli Ets commerciali purché iscritti al REA, mentre per gli Ets non commerciali è stato previsto l'accesso alla garanzia attraverso un nuovo apposito Fondo alimentato da liberi versamenti operati da fondazioni, enti, associazioni, società e singoli cittadini, Fondo, questo, mai istituito e, peraltro, con scarsa possibilità di incremento in assenza di incentivi e sgravi fiscali per i soggetti interessati ad alimentarlo.

La proposta in esame - tesa a semplificare il quadro normativo attraverso il ripristino dell'estensione della garanzia PMI a tutti gli Ets - modifica l'art. 15-*bis* d.l. n. 145/2023 estendendo l'applicazione del relativo disposto normativo *temporalmente* al 31 dicembre 2025 e *soggettivamente* agli Ets non commerciali tutti, escluse le imprese sociali, nonché agli enti religiosi civilmente riconosciuti.

A.C. 2112
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025
e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027

EMENDAMENTO n. 23

Incremento delle risorse per esercizio dell'autocontrollo da parte degli enti del Terzo settore

Dopo il Capo III del Titolo VI è aggiunto il seguente:

“Capo IV Sostegno agli enti del Terzo settore”

e dopo l'articolo 46 è aggiunto il seguente:

“Art. 46-bis Incremento delle risorse per esercizio dell'autocontrollo da parte degli enti del Terzo settore

1. All'articolo 96, comma 1, secondo periodo del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 le parole “5 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “10 milioni di euro”.”.

Relazione illustrativa

La proposta interviene modificando l'art. 96 d.lgs. n. 117/2017 in materia di autocontrollo da parte degli enti del Terzo settore, con la **previsione del limite massimo di 10 milioni di euro (anziché di 5 milioni di euro) da attribuire ai soggetti autorizzati a effettuare i controlli.**

Tale modifica è necessaria al fine di rendere più efficace e efficiente l'attuazione della citata disposizione che interessa oggi oltre 110 milioni di enti del Terzo settore.

Difatti per tali soggetti, escluse le cooperative sociali, occorre effettuare i controlli ex art. 96 d.lgs. n. 117/2017 in via ordinaria una volta ogni tre anni: si stima che il tempo necessario per svolgere tale attività da parte del personale formato e qualificato delle organizzazioni abilitate richiede risorse non inferiori a 10 milioni di euro annui.

Peraltro, le risorse già stanziare per questo scopo a partire dall'anno 2019 (5 milioni per ogni anno) non risultano essere state impiegate.

A.C. 2112
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025
e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027

EMENDAMENTO n. 24
Adeguamento degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo

Dopo Titolo VI è aggiunto il seguente:

“Titolo VI bis Cooperazione allo sviluppo

Capo I Sostegno alla cooperazione allo sviluppo”

“Art. 46-bis Adeguamento degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo

1. All'articolo 30 legge 11 agosto 2014, n. 125, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Al fine di raggiungere entro il 2030 lo stanziamento annuale pari allo 0,70% del reddito nazionale lordo per il finanziamento degli interventi a sostegno delle politiche di cooperazione allo sviluppo, il Governo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze nei tre mesi successivi all'entrata in vigore della presente disposizione, provvede al graduale adeguamento degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo e indica gli stanziamenti da inserire nelle previsioni del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, per ciascuno stato di previsione della spesa dei Ministeri interessati, a partire dalla legge di bilancio adottata per l'anno 2025».”.

Relazione illustrativa

Secondo alcuni dati del 2021, le ONG risultano essere state attive in moltissimi Paesi, attivando 3238 progetti diretti, 1658 realizzati attraverso *partner* locali, ricorrendo a 1,3 miliardi di euro (di cui circa il 40% da fonti private), con oltre 63 milioni di persone beneficiarie dirette. Sono, queste, iniziative che vanno sostenute e incrementate in quanto rivolte alla realizzazione di piani e progetti che consentono lo sviluppo di migliori condizioni di vita in diversi Paesi.

L'art. 1, comma 381, lett. a) l. n. 234/2022 ha sancito l'aumento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 18, comma 2, lett. c) l. n. 125/2014, secondo incrementi progressivi pari a 99 milioni di euro nel 2022, 199 milioni di euro nel 2023, 249 milioni di euro per l'anno 2024, 299 milioni di euro per l'anno 2025 e 349 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Al riguardo, al fine di rispettare gli impegni e gli obiettivi assunti a livello europeo e internazionale, la proposta in esame intende tracciare in modo più stringente il percorso di impegni progressivi che mira ad aumentare la componente bilaterale dell'Aiuto Pubblico allo Sviluppo italiano e a supportare la crescita complessiva dell'APS nella direzione del raggiungimento dell'obiettivo di destinarvi lo 0.7% del Reddito Nazionale Lordo entro il 2030, modificando in senso rafforzativo le disposizioni all'art 30 l. n. 125/2014.

A.C. 2112
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025
e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027

EMENDAMENTO n. 25
Servizio Civile Universale

Dopo il Titolo VI è aggiunto il seguente:

“titolo VI bis Servizio Civile Universale

Capo I Sostegno al Servizio Civile Universale”

“Art. 46-bis Servizio civile universale

1. Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del Servizio Civile Universale e stabilizzare il contingente complessivo di operatori volontari da avviare, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 1 legge 8 luglio 1998, n. 230 e disciplinato dall'articolo 24 decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 è incrementata di 85 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027.”.

Relazione illustrativa

Nel triennio 2021-2023 l'apporto dei fondi PNRR al Servizio Civile Universale (SCU), sommati alle risorse nazionali, ha significato una dotazione di oltre 350 milioni di euro annui che ha determinato, sommando i residui non spesi degli anni precedenti, questa progressione:

- Bando 2020 (attività nel 2021-22): 55.793 giovani da inserire;
- Bando 2021 (attività nel 2022-23): 55.198 giovani da inserire;
- Bando 2022 (attività nel 2023-24): 71.550 giovani da inserire;
- Bando 2023 (attività nel 2024-25): 52.236 giovani da inserire;

Nella rinegoziazione in corso del PNRR, il Governo ha ottenuto di prolungare per un anno il tempo necessario a raggiungere il *target* numerico di giovani coinvolti nel SCU, senza formalizzare però la richiesta di un finanziamento ulteriore per il 2024.

Ad oggi, il Fondo nazionale del SCU (inserito nella missione 30, Giovani e Sport, Incentivazione e sostegno alla gioventù 30.2) consta unicamente di fondi statali per 150.581.036 euro nel 2024, aumentati di 100.000.000 di euro nel 2025 e nel 2026, salvo i tagli in sede di *spending review*.

Nel 2023 sono state peraltro attivate misure e sono entrate in vigore norme che hanno generato maggiori costi ordinari: una riguarda l'aumento dell'assegno mensile da maggio 2023 degli operatori volontari (adesso pari a 507,9 euro) e l'altra attiene all'aumento dei costi per sostenere la misura del tutoraggio, della certificazione delle competenze e del servizio dei giovani con minori opportunità.

Ciò detto, per raggiungere l'obiettivo di un contingente nazionale di 60.000 posizioni (forti dei risultati del bando 2022) e di un contingente estero di 1.500 posizioni occorre incrementare il Fondo nazionale per il servizio civile, istituito ai sensi dell'art. 19 l. n. 230/1998, di 85 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027.

A.C. 2112
*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025
e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*

EMENDAMENTO n. 26
Misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica

L'articolo 112 è soppresso.

In subordine

All'articolo 112, comma 1, ultimo periodo sono aggiunte in fine le seguenti parole: *“e agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1 Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.”*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il comma 1 prevede l'obbligo di inserire un revisore nominato dal MEF nei collegi sindacali di **società, enti, organismi e fondazioni che ricevono, in modo anche indiretto, contributi statali di entità significativa**, entità definita in via transitoria in **almeno 100.000 annui** e che poi sarà determinata, entro il prossimo marzo, con un decreto del presidente del Consiglio dei Ministri.

Tale rappresentante del Governo dovrà quindi entrare nel collegio dei sindaci di queste realtà e assicurare le necessarie attività di monitoraggio della spesa e di resoconto al MEF delle risultanze delle verifiche effettuate, proprio al fine di rafforzare i controlli sulle aziende beneficiarie di soldi pubblici.

Inoltre il comma 4 della stessa disposizione prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2025 **gli enti predetti non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023.**

Tali previsioni destano serie e importanti perplessità, anzitutto in quanto sostanziano una **pericolosa lesione dell'autonomia degli enti in considerazione**: l'incarico di revisione svolto da un rappresentante nominato dal MEF importa una ingerenza dello Stato nella sfera gestionale e privata degli stessi enti.

E ancor più, per essi viene prevista un Gli Enti vengono individuati, peraltro, con una **locuzione eccessivamente ampia**: l'espressione *“contributi a carico dello Stato ricevuti anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma”* (quindi oltre le sovvenzioni dirette) significa che potrebbero essere migliaia le realtà interessate dall'obbligo, **risultando peraltro e escluse le società controllate e partecipate da Regioni ed enti locali in relazione alle quali un disposto come quello attuale dell'art. 112 risulterebbe forse più calzante e coerente.**

Una definizione di “contributi” così larga e generica da ricomprendere anche quelli relativi ai co-finanziamenti di progetti sociali e perfino l'utilizzo dei fondi di garanzia.

Ma ciò che desta ancor più preoccupazione è la previsione dei limiti alla spesa per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 da parte di questi stessi enti. Si tratta di un vincolo, pesantissimo quanto irragionevole, alle prerogative degli amministratori, potenzialmente foriero di gravi effetti sui risultati della gestione, ove viene limitato l'acquisto dei beni e di servizi essenziali allo svolgimento delle attività istituzionali (si pensi, ad esempio, alle organizzazioni di terzo settore impegnate nell'assistenza ai disabili o operanti nell'ambito della formazione, ecc)

La scelta del Governo di prevedere un siffatto tipo di vigilanza sugli enti privati (non partecipati e non controllati dallo Stato) così ingerente e limitante per gli stessi significa una pericolosa forma di controllo pubblico che non tiene in alcuna considerazione l'indipendenza e l'autonomia del mondo privato, profit e non profit.

Sono quindi molteplici le ragioni che rendono questa previsione grave e inopportuna oltre che di improbabile attuazione.

Si propone pertanto la soppressione dell'intero articolo. In subordine, che le disposizioni non si applichino a tutti gli enti del terzo settore, in quanto già soggetti agli stringenti controlli - che prevedono, tra l'altro, anche la periodica revisione degli enti da parte degli uffici ministeriali - previsti dal Codice del Terzo Settore.